

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
<i>In sede referente</i>	» 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 5
<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>In sede referente</i>	» 7
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 7
<i>In sede referente</i>	» 8
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 11
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 13
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 15
<i>In sede referente</i>	» 15
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 17
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 18
CONVOCAZIONI	» 19

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BALLARDINI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato ai lavori
pubblici, Giglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni della legge
23 maggio 1956, n. 498, concernente il perso-
nale del ruolo dei sorveglianti idraulici del
Ministero dei lavori pubblici » (2479).

Su richiesta del Sottosegretario Giglia, il
seguito della discussione è rinviato ad altra
seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 9,40. —
Presidenza del Presidente BALLARDINI. — In-
tervengono il Sottosegretario di Stato per lo
interno, Gaspari ed il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Posizione e trattamento dei dipendenti
dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a ca-
riche presso enti autonomi territoriali » (*Ap-
provato dalla I Commissione permanente del
Senato*) (2313);

PITZALIS: « Posizione e trattamento dei
dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici,
eletti a cariche presso amministrazioni auto-
nome di enti autonomi territoriali » (2858).

Su proposta del Presidente, la Commis-
sione rinvia all'esame del Comitato ristretto il
testo unificato, già discusso in sede legisla-
tiva.

PROPOSTA DI LEGGE:

IOZZELLI: « Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria » (2475).

La Commissione rinvia l'esame del provvedimento in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457).

La Commissione, preliminarmente, respinge la proposta del deputato Franchi di rinviare l'esame del provvedimento in attesa della decisione della Giunta del Regolamento sulla procedura da adottare per l'approvazione del disegno di legge.

Il relatore Carcaterra, dopo aver rilevato che il problema della programmazione già è stato affrontato in altri Stati, sia a regime rigidamente statalista, sia a regime liberista, ma che le soluzioni ivi adottate se possono valere dal punto di vista sostanziale, non possono adottarsi per quanto riguarda le forme e il collocamento della programmazione nell'ordinamento italiano, dichiara che è compito della Commissione soffermarsi sugli aspetti costituzionali del disegno di legge e del contenuto degli allegati e sul merito delle previsioni programmatiche in tema di organizzazione dello Stato.

Per quanto riguarda l'aspetto formale del disegno di legge, ritiene che, specie nella nuova formulazione presentata dal Governo, esso non sia né contrario alla Costituzione, perché non viola alcuna norma specifica di essa, né al di fuori della Costituzione. Infatti, se è vero che questa prevede solo leggi sostanziali, a contenuto, cioè, precettivo e leggi formali, con specifica riserva per queste delle leggi di approvazione di bilancio, prevede anche all'articolo 41, che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali.

La formulazione dell'articolo 1 del nuovo testo, a suo avviso, riproduce sostanzialmente il precetto costituzionale.

Relativamente al contenuto non precettivo della legge di programma, dopo aver ricordato che non tutte le leggi hanno tale contenuto, tant'è che esistono norme, che egli chiama,

definitorie, rileva che la eventuale non osservanza nell'attuazione delle disposizioni programmatiche, si risolve sostanzialmente in una modifica della legge di programma.

Si riserva, quindi, di completare e definire il suo parere dopo aver ascoltato l'opinione dei commissari.

La Commissione rinvia l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente GREPPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLO ed altri: « Distacco della borgata "Lido di Follonica" dal comune di Piombino, in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto » (1811).

Il Presidente Greppi, riassunti i termini della precedente discussione, informa di un suo colloquio con il deputato Paolicchi in merito ad una possibile revisione dei presupposti del contrasto.

Prende quindi la parola il relatore Russo Spena il quale si riconferma favorevole alla proposta di legge così come è formulata e contrario alla proposta esposta dal Presidente Greppi.

Il deputato Borsari, a nome del gruppo comunista, chiede che si accerti pregiudizialmente la volontà effettiva delle popolazioni interessate mediante la nomina di un comitato che prenda gli opportuni contatti con i rappresentanti locali, riservandosi, altrimenti, di presentare, a nome del suo gruppo, formale richiesta di rinvio in Assemblea del provvedimento.

Il deputato Scricciolo, presentatore della proposta di legge, si oppone sia alla revisione prospettata dal Presidente, sia alla richiesta del deputato Borsari. Fa presente che si tratta di un problema di razionalizzazione di confini e di servizi. La borgata « Lido di Follonica » formatasi in questi ultimi anni dista da Follonica solo un chilometro mentre il comune di Piombino, da cui attualmente dipende, è a ben 24 chilometri di distanza. Ri-

tiene motivata solo da intenti ostruzionistici la richiesta di rimessione in Assemblea.

L'esame del provvedimento è quindi sospeso a seguito della presentazione, da parte del prescritto numero dei componenti l'Assemblea, di richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento stesso.

PROPOSTA DI LEGGE:

SULLO: « Costituzione del comune di Tufara Caudina in provincia di Benevento » (2619).

Il relatore Russo Spena riferisce sulla proposta. Circa il merito ritiene che la richiesta sia più che fondata. Si tratta di un agglomerato socialmente unitario diviso però amministrativamente tra più comuni e per giunta appartenenti a più province.

Rileva che la proposta di legge importa per un verso variazioni a circoscrizioni provinciali, e sotto tale profilo la materia rientra nella ipotesi del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, e che per altro verso la istituzione di nuovi comuni rientra nella competenza regionale a norma del secondo comma del citato articolo 133; ricorda che riguardo a questa ultima fattispecie l'orientamento della Commissione è di non anticipare soluzioni rientranti nelle competenze delle istituende Regioni.

Esprime pertanto la sua perplessità in ordine alla soluzione di tale questione e ritiene quanto meno opportuno che sia richiesta il parere della I Commissione; analogo avviso esprimono altri commissari. La Commissione, quindi, delibera di chiedere il parere alla I Commissione e il Presidente rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 10,40. — *Presidenza del Vicepresidente GREPPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

GALLI ed altri: « Istituzione del Consiglio nazionale della gioventù e del servizio nazionale della gioventù » (2766).

Il relatore Gagliardi, ricordato il monopolio educativo della gioventù nel periodo fascista attuato attraverso la G.I.L. e la istituzione, con la ripresa democratica, del Commissariato

della gioventù italiana con il compito limitato di amministrare i beni della ex G.I.L. e, da ultimo, di studiare un programma di ristrutturazione del settore che non è stato mai redatto, rileva come sia in atto una carenza politica nei riguardi dei problemi della gioventù.

Precedenti di iniziative legislative al riguardo non mancano, come non sono mancati propositi governativi espressi anche in dichiarazioni programmatiche di Presidenti del Consiglio dei ministri.

Si tratta ora di mettere a fuoco i problemi della gioventù, nei loro molteplici aspetti, attraverso un organismo unitario che rappresenti la gioventù stessa, cioè senza ricorso a superate forme di paternalismo e di imposizione: solo in tal senso si giustifica un intervento nel settore come avviamento dei giovani alla vita democratica; ciò anche in conformità a propositi espressi in sede U.N.E.S.C.O. e nello stesso Parlamento europeo. Opportuni suggerimenti possono trarsi dalle realizzazioni in atto in vari paesi d'Europa.

Rilevato, infine, che oggi gli interventi dello Stato in favore della gioventù sono frammentari e disarticolati, pur essendo notevole la spesa individuabile nei vari stati di previsione del bilancio statale, passa ad illustrare i singoli articoli della proposta di legge ed esprime parere favorevole ad una sua rapida approvazione.

Il Presidente Greppi, successivamente, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono » (1489).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo del Comitato ristretto, nonché degli emendamenti presentati dai deputati Lucifredi, Pennacchini, Romeo, Milia, Mannironi e Spagnoli.

Dopo interventi del deputati Dal Canton Maria Pia, Lucifredi, Spagnoli, Sforza, Manironi, del relatore Dell'Andro, del Presidente e del Sottosegretario di Stato Misasi, la Commissione approva, con numerazione provvisoria, i seguenti articoli:

Art. 314/6-A. — « Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfondite indagini sui precedenti dei minori cui l'informativa si riferisce, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale per i minorenni può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, occorrendo, la sospensione dalla patria potestà.

Art. 314/6-B. — « Qualora dalle indagini previste dall'articolo precedente non risulti l'esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, né l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore ».

Art. 314/6-C. — « Qualora attraverso le indagini effettuate consti l'esistenza dei genitori o dei parenti indicati all'articolo precedente e ne sia nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

In caso di residenza dei genitori o dei parenti fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata ad un giudice del tribunale per i minorenni del luogo ove essi risiedono.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti indicati nel primo comma, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di

istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.

Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi sia tenuto per legge e disponendo al tempo stesso, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 314/6-A ».

Art. 314/6-D. — « Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti siano irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile e dispone, altresì, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli stessi ».

Art. 314/6-E. — « A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 314/4, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni qualora:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/6-C e 314/6-D non si siano presentati senza giustificato motivo;

2) la audizione dei medesimi abbia dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità di ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 314/6-C siano rimaste inadempite ».

Art. 314/7. — « La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.

Il decreto è notificato per esteso sia al pubblico ministero che ai genitori ed ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/9 e seguenti ».

Art. 134/8. — « Quando dalle indagini effettuate risulti che è in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalità previste dall'articolo 314/6-C, la comparizione delle persone nei confronti delle quali è stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell'interesse del minore, può ordinare la so-

sensione del procedimento di dichiarazione di adottabilità per il tempo necessario.

Analoga sospensione può essere disposta dal tribunale per i minorenni qualora da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulti che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione può essere disposta per un periodo non superiore ad un anno eventualmente prorogabile ».

Art. 314/9. — « L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

L'opposizione può essere proposta dalle persone indicate nel capoverso dell'articolo 314-7 ».

Art. 314/10. — « A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone o del rappresentante dell'ente o dell'istituto che abbiano in ricovero il minore.

All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle dedotte dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza ».

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali, Donat-Cattin.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (*Pareere della I, II, III, IV, VI, VII,*

VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissioni). (2457).

La Commissione procede alla discussione della relazione in precedenza svolta del deputato Bianchi Gerardo sul settore delle partecipazioni statali, quale considerato dal programma di sviluppo economico.

Il deputato Barca osserva come la Commissione pervenga a questo esame generale delle partecipazioni statali nel quadro del programma di sviluppo economico dopo aver affrontato più di un proficuo dibattito su questioni e aspetti particolari del settore, sicché si deve riconoscere che ormai il discorso è proceduto innanzi rispetto alle stesse formulazioni del programma e che alcune importanti acquisizioni sono comuni alle varie parti della Commissione e tali perciò da poter utilmente acquisire nel parere e quindi nello stesso programma.

Giudica la stessa relazione svolta dal deputato Bianchi, anche se insoddisfacente e per più di un verso criticabile, come una base più solida e più seria per formulare indicazioni e segnalare indirizzi alle partecipazioni statali che non le formulazioni fin qui accolte dal Programma. Propone pertanto, per rendere più concreto l'attuale discorso, di individuare i contenuti e le indicazioni da introdurre nel parere.

Due ordini di questioni ravvisa come soprattutto rilevanti ai fini e nel quadro della programmazione per quanto concerne il settore delle partecipazioni statali: in primo luogo, il ruolo che le partecipazioni statali debbono assolvere nel contesto di fini e di scelte del programma e la relativa adeguata struttura delle partecipazioni stesse; in secondo luogo, le concrete e specifiche politiche e in particolare la direzione e il volume degli investimenti da avviare nel sistema delle partecipazioni statali.

Osserva che, mentre per il secondo ordine di questioni il programma offre una serie di indicazioni e di specificazioni, sui quali si potrà discutere e dissentire e che in ogni caso saranno da aggiornare, nulla dice il programma invece sul primo ordine di questioni nonostante la evidente opportunità di definire nell'occasione di un primo programma di sviluppo i contorni e le collocazioni di un così essenziale strumento al servizio delle scelte e degli obiettivi del piano quale il sistema delle partecipazioni statali.

Ricorda che alle partecipazioni statali si pone l'alternativa di assolvere ad un ruolo di servizio pubblico per il capitale monopolistico

ovvero a un servizio pubblico antimonopolistico e in pro di uno sviluppo civile, economico e sociale della comunità nazionale tutta intiera.

Il relatore si è troppo attardato in formule eccessivamente generali, a questo riguardo, anche se appare apprezzabile la contestazione accennata alla pretesa di confinare l'area di azione delle partecipazioni statali entro un « ghetto » di individuati settori con esclusione di interventi e di manovre in una più ampia zona economica da riservare — secondo la tesi dello stesso Governatore della Banca d'Italia — alla sola iniziativa privata, quali che ne siano le carenze, le insufficienze o le assenze.

Generico anche e indeterminato ritiene il discorso del Relatore e tanto più le formulazioni accolte dal programma in materia di struttura delle partecipazioni statali, nonostante che in precedenti occasioni questo discorso abbia fatto dei passi innanzi ed altre e più concrete specificazioni erano state rinviate all'occasione del dibattito sul programma: ritiene che nel parere si debbano raccogliere le più precise e articolate conclusioni cui la Commissione è sin qui pervenuta e che anzi la stessa maggioranza deve sentire l'impegno di avanzare proposte più precise e definite da contrapporre a quelle da tempo suggerite dalla opposizione a proposito dei poteri del Ministro, della collocazione del ruolo degli enti di gestione, del rapporto con gli organi della programmazione.

Altro ordine di problemi da considerare e quanto più definire in sede di parere dovrebbe essere quello del finanziamento delle imprese pubbliche e relativo criterio di gestione. Improponibile ritiene la tesi avanzata dal Relatore di dirottare le partecipazioni di capitale straniero dal settore privato a quello pubblico per il maggiore grado di garanzia e di controllo che questo sarebbe capace di assicurare contro le pressioni e le formazioni proprie di un apporto finanziario dall'estero. Per quanto concerne i criteri di gestione ritiene che non si possa continuare ad invocare una assoluzione della gestione pubblica dal criterio del profitto quasi che questa di per sé sia una avanzata pretesa sociale o addirittura socialista: ritiene al contrario che, fissate con il programma le finalità e le scelte produttive generali, l'impresa pubblica debba autonomamente perseguirle con il criterio di massima economicità, sicché se oneri particolari dovrà incontrare che aggravino la sua gestione questi dovrebbero risultare identificati e costituire una evidenziata partita di dare ed avere

tra impresa pubblica e Stato, la cui contabilità risulterebbe per tal verso con più chiarezza e più proficuamente esposta ad ogni controllo tecnico e politico.

Il deputato Goehring svolge alcune considerazioni sulla strutturazione del sistema delle partecipazioni statali, che definisce infelice e macchinoso, rilevando come nella attuale organizzazione si sovrappongano numerosi poteri decisionali a livelli diversi, dal Ministero delle partecipazioni statali agli enti di gestione, alle società capogruppo, alle singole aziende. Si chiede se, considerato il deficitario funzionamento delle aziende a partecipazione statale, sia ancora conveniente allargare la sfera di intervento dello Stato mediante tale strumento operativo. Dopo aver brevemente rifatto, a mo' di esempio, la storia delle Cotoniere meridionali, solleva ampie critiche sulla dispersione di capitali, attuata attraverso la continua integrazione dei fondi di dotazione delle aziende a partecipazione statale, e richiama alla necessità di ricercare responsabilmente le ragioni ed i motivi di questa perenne emorragia di denaro pubblico. Conclude questa prima parte del proprio intervento, dichiarando che, se si vuole estendere l'area di intervento delle aziende pubbliche, occorrerà preliminarmente studiare e risolvere il problema della produttività finanziaria del sistema delle partecipazioni statali.

Affronta quindi la questione di una più ordinata e coerente organizzazione del Ministero delle partecipazioni statali e di una migliore e più puntuale definizione delle sue competenze e delle sue funzioni. Ritiene di non poter condividere l'intervento operato dal Ministero in materia sindacale, attraverso la emanazione di circolari che si sovrappongono agli stessi accordi sindacali. Giudica impossibile operare una programmazione nel settore delle partecipazioni statali, se non si definisce preliminarmente il campo di intervento delle aziende pubbliche, le quali, in definitiva, devono essere gestite con criteri di economicità e non possono continuare a trascinarsi dietro paurosi passivi di bilancio. Ribadisce che la possibilità di una seria programmazione dipende anche dalla disponibilità, da parte del Parlamento, di una adeguata documentazione, che consenta di operare razionali controlli su tutto il sistema: ricorda, ancora una volta, che completamente inapplicata risulta la disposizione di legge che fa obbligo agli enti di destinare il 65 per cento degli utili al rimborso allo Stato dei fondi di dotazione. Insiste infine sulla impossibilità di una qualsiasi program-

mazione in mancanza di un sufficiente autofinanziamento delle iniziative pubbliche, sottolineando che tale carenza di autofinanziamento si traduce nella ulteriore richiesta al Tesoro di integrare i fondi di dotazione e, in definitiva, nella distruzione di gran parte del capitale statale.

Qualche considerazione svolge, infine, a proposito della partecipazione del capitale straniero in imprese nazionali, rilevando che il fenomeno è ormai in fase di esaurimento, giacché risulta estremamente difficile ottenere una elevata redditività per il capitale impiegato in Italia. Quanto alla esaltazione dell'aumento delle nostre esportazioni, ammonisce che tale fenomeno va giudicato positivamente soltanto quando si registra contemporaneamente un aumento della domanda globale interna, altrimenti tutto si risolve nella cessione di parte del reddito nazionale alle economie dei paesi esteri.

Conclude, dicendosi convinto che una qualche consistente ripresa del nostro sistema economico non potrà non implicare un nuovo aumento delle nostre importazioni dall'estero, soprattutto nel campo dei prodotti alimentari, poiché l'agricoltura italiana non è tuttora in grado di soddisfare lo *standard* di consumi su cui si viene attestando il mercato nazionale.

Il Presidente Orlandi rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

Seduta pomeridiana.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 16,30. —
Presidenza del Presidente ORLANDI.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

FORTUNA ed altri: « Condono di sanzioni disciplinari » (255);

« Condono di sanzioni disciplinari » (371);

NANNUZZI ed altri: « Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali » (432);

(Parere sugli emendamenti all'Assemblea).

Su relazione del Presidente Orlandi, la Commissione bilancio ha esaminato il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati in Aula sulle proposte di legge nn. 255 e 432 e sul disegno di legge n. 371, concernenti il condono di sanzioni disciplinari.

La Commissione ha riscontrato che gli emendamenti non definiscono la misura dei maggiori oneri implicati e che comunque non

formulano alcuna adeguata indicazione di copertura, tale non risultando nemmeno quella di cui all'articolo 2-*sexies* proposto dai deputati Nannuzzi, Accreman ed altri, perché vi si limita a chiamare in causa i normali stanziamenti previsti per il personale di ciascun Ministero, stanziamenti ovviamente commisurati alla diversa e minore normativa vigente.

La Commissione, non essendo d'altra parte in grado di definire all'impronta il se e il quanto dell'onere da ciascun emendamento implicato, a maggioranza ha ritenuto di dover comunque esprimere parere contrario sul complesso degli emendamenti, fatta eccezione per quei pochi che risultano con ogni evidenza esenti da ogni implicazione finanziaria a carico dello Stato e per la individuazione dei quali potrà del resto concorrere direttamente in Assemblea l'indicazione del Governo.

Il deputato Passoni, in sede di dichiarazione di voto, aveva annunciato il proprio voto contrario alla delibera della Commissione, mentre il deputato Biasutti aveva espresso consenso con la delibera medesima.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 10,10 —
Presidenza del Presidente VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Valsecchi, Bensi, Colombo Vittorino e Gioia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati »
(Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1828-B).

Il Relatore Scricciolo illustra le modifiche apportate dalla V Commissione del Senato al testo del disegno di legge n. 1828, già approvato dalla VI Commissione della Camera in data 24 febbraio 1965, disegno tendente a disciplinare, sotto il profilo fiscale, la rimozione di materiali e macchinari esteri ammessi a benefici daziali in quanto destinati ad usi agevolati. Il Senato ha soppresso l'articolo 1 ed ha modificato i rimanenti articoli in funzione di tale soppressione. È stato cioè eliminato il riferimento al termine di 5 anni dalla data di emissione della bolletta doganale, da cui risulta la concessione del beneficio fiscale,

per l'entrata in vigore della nuova disciplina. In sostanza il Senato ha accentuato il carattere di rigorosità fiscale del provvedimento eliminando il criterio di obsolescenza, imputabile al quinquennio, nei confronti del criterio, volto ad agevolare l'ammmodernamento tecnologico, che era alla base del testo approvato dalla Camera. Il dazio dovrà infatti essere pagato al momento della rimozione ovvero del trasferimento ad altra area.

Il Relatore, malgrado le perplessità nutrite, si dichiara favorevole all'approvazione del testo modificato dal Senato.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento n. 1828-B che risulta approvato senza modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Genova un'area di metri quadrati 6.330 circa dell'immobile demaniale denominato "ex Ospedale militare della Chiappella" sito in Genova, nonché i diritti di proprietà dei tre quinti di una striscia di terreno di metri quadrati 635 circa dell'immobile stesso » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3141).

Il Relatore, Azzaro, illustra il disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, relativo alla vendita indicata nel titolo. L'area verrà utilizzata dall'Amministrazione provinciale di Genova per la costruzione di edifici scolastici.

Dopo interventi del deputato Angelino che ritiene troppo elevato il prezzo di cessione di 46.660 lire per metro quadrato, in considerazione delle costruzioni scolastiche che sull'area dovranno sorgere, e che richiama il Governo ad una maggiore considerazione delle finalità pubbliche in caso di vendita, e del deputato Minio, che ritiene che le riduzioni rispetto ai prezzi correnti dovrebbero essere particolarmente consistenti per finalità quali quelle in esame, il Sottosegretario di Stato per le finanze Vittorino Colombo precisa che l'uso dell'area da vendere è stato tenuto presente dai competenti uffici finanziari unitamente alle considerazioni afferenti ai prezzi del mercato di Genova e alla figura dell'Ente acquirente.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge n. 3141 che consta di articolo unico e che risulta approvato senza modificazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCLEDÌ 15 GIUGNO 1933, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Valsecchi, Bensi, Vittorino Colombo e Gioia.

PROPOSTA DI LEGGE:

ALESSANDRINI ed altri: « Esenzione dall'imposta di consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione e la riparazione di chiese, seminari e di case di abitazione dei parroci » (1602).

Il Relatore Longoni propone alla Commissione di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta 1602.

Il deputato Minio si dichiara non favorevole al passaggio in sede legislativa del provvedimento in quanto l'esenzione dall'imposta di consumo per materiali da costruzione di cui dovrebbero beneficiare i fabbricati previsti dalla proposta (esenzione che dura da un trentennio sulla base di una circolare ministeriale, che deroga alla legge; e sulla circolare si è pronunziata negativamente la Corte di Cassazione) danneggia la finanza locale. Non sarebbe contrario a che l'esenzione stessa venisse limitata alle sole chiese.

Il deputato Zugno osserva che la richiesta di sede legislativa non comporta l'inemendabilità del testo proposto.

Il deputato Scricciolo si dichiara favorevole al trasferimento della proposta in sede legislativa.

Il deputato Angelino si dichiara contrario alla richiesta di sede legislativa e altresì contrario alla proposta nel suo complesso in quanto l'esenzione proposta è attualmente applicata *contra legem* ed urta contro tutte le dichiarazioni governative che proclamano la necessità di ridurre l'area delle esenzioni.

La Commissione delibera quindi a maggioranza, con l'astensione dei deputati comunisti ed il voto contrario dei deputati del P.S.I.U.P., di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta 1602 in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

DEGAN ed altri: « Modifica al regime tributario per l'edilizia residenziale non di lusso » (2232).

Il Relatore Silvestri riassume i termini della relazione già svolta il 25 maggio 1933

e ribadisce la propria contrarietà all'articolo 2 della proposta che si presta a speculazioni in materia di aree mentre propende ad una considerazione positiva dell'articolo 1 purché il testo venga ulteriormente specificato dai proponenti.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Colombo Vittorino ricorda alla Commissione che per quanto concerne l'imposta fabbricati la proposta è superata dalla normativa dettata dal superdecreto il quale, eliminando il limite del biennio per le costruzioni, ha fissato per le agevolazioni il termine del 1968. Per quanto concerne l'imposta sui materiali da costruzione il Governo è contrario a sottrarre ulteriori cespiti d'entrata ai comuni. Ulteriori perplessità, motivate da ragioni di bilancio, il Governo deve esprimere per i benefici prospettati e connessi all'imposta di registro. Nettamente contrario è il pensiero del Governo sull'articolo 2 della proposta, che suona premio per coloro che non hanno edificato in caso di successivo trasferimento dell'area.

Il proponente, deputato Degan, osserva che l'articolo 1 della proposta intende porsi quale norma interpretativa della disciplina dettata dal superdecreto.

Il deputato Zugno osserva che le aree relative a costruzioni non ultimate e per cui la proposta, all'articolo 2, rende possibile il trasferimento agevolato, sono proprio quelle particolarmente colpite dalla recessione edilizia. Ove la crisi non fosse sopravvenuta lo Stato e i comuni non avrebbero riscosso le imposte che il testo in esame propone di contenere.

Il deputato Patrini ricorda alla Commissione che il superdecreto ha fissato in quattro quinti, fino al 1968, l'esenzione per le imposte di consumo. Tutta la materia dovrebbe peraltro essere rivista in un contesto più organico.

Il deputato Soliano ricorda che, ove la proposta venisse approvata, non ci si troverebbe nel caso dell'esenzione ma addirittura si cadrebbe in quello del rimborso di imposta già pagata.

La Commissione delibera quindi di affidare mandato al Relatore perché proponga all'Assemblea la non approvazione della proposta n. 2232.

PROPOSTA DI LEGGE:

SGARLATA: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore del Comitato pro Santuario della Madonna delle Lacrime,

con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa viale Luigi Cadorna, denominato « ex casa Ferrarotto » (2868).

Il Relatore Laforgia illustra la proposta in titolo e propone alla Commissione di esprimere sulla medesima favorevole avviso.

Il deputato Minio si dichiara non contrario al merito della proposta stessa, sottolinea tuttavia che le motivazioni addotte nella relazione dai proponenti e relative alla menzione di miracoli risultano, a suo avviso, non corrette.

Il Presidente Vicentini ricorda di essere stato presente, nel 1953, all'avvenimento menzionato dai proponenti e condivide l'emozione espressa dalla popolazione di Siracusa, e riflessa dai proponenti, di fronte a fenomeni di natura spirituale.

Il deputato Angelino chiede siano forniti alla Commissione i dati ed i mappali atti a far valutare la congruità del prezzo di vendita a suo avviso troppo basso nell'attuale misura di 4.400 lire per metro quadrato.

Il deputato Azzaro propone alla Commissione di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta in esame.

Il deputato Scricciolo osserva che la destinazione per « opere sociali » non precisate potrebbero urtare contro i regolamenti edilizi ed il piano regolatore della zona.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Colombo Vittorino, ricorda che tutte le future costruzioni dovranno rispettare i regolamenti edilizi. I documenti richiesti dal deputato Angelino saranno forniti alla Commissione. Il Ministero delle finanze ha peraltro già valutato la documentazione fornita dai competenti uffici finanziari. Sotto tale profilo osserva che il prezzo di lire 14.700.000 indicato nella proposta è inferiore al limite fissato per l'autorizzazione legislativa. Gli uffici tecnici hanno indicato come più congruo il prezzo di 15.120.000 lire che dell'autorizzazione legislativa necessita. Dovrà essere inoltre risolta la contraddizione emergente dal confronto fra il titolo della proposta, che indica l'acquirente nel « Comitato pro Santuario della Madonna delle Lacrime » e il dispositivo della proposta stessa che indica quale acquirente « la Chiesa Santuario ». La contraddizione va sanata, perché chiaramente risulti il destinatario della vendita quale ente abilitato, a norma di legge, alla prevista transazione.

La Commissione delibera quindi di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge 2868.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3123).

Il Relatore Sinesio illustra il provvedimento che disciplina il reclutamento per i servizi di controllo dello spazio aereo ed istituisce, a favore del personale ad esso adibito ed in possesso della relativa abilitazione, una particolare indennità, limitatamente ai periodi di tempo di effettivo esercizio delle mansioni previste.

Intervengono nella discussione: il deputato Abate, il quale dichiara che il suo gruppo voterà a favore del disegno di legge ed il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, il quale sottolinea l'importanza del provvedimento al fine di creare, nel delicatissimo settore della direzione della circolazione aerea, un personale omogeneo e seriamente addestrato.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in attesa del parere della V Commissione bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3142);

PROPOSTA DI LEGGE:

FODERARO ed altri: « Norme sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza » (776).

Il Relatore Buffone riferisce sui provvedimenti per i quali si è proceduto ad abbina-

mento, in quanto vertenti su identica materia. L'oratore osserva che entrambi i progetti di legge intendono perseguire una giusta rivalutazione economica del grado, ma lamenta che il disegno di legge escluda i marescialli maggiori dei carabinieri con carica speciale, i quali, nella legislazione del 1960, erano stati allineati alla posizione di archivista capo dell'amministrazione civile. Il Relatore formula, perciò, voti che il Governo riesamini questa particolare situazione insieme con tutto il problema della perequazione delle cariche speciali nelle tre Forze armate. L'oratore conclude proponendo di scegliere come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 3142 che prevede con esattezza la copertura finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga, replica che il grado di aiutante di battaglia non trova più riscontro nell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri ed assicura che riferirà al Ministro il voto espresso per un riesame della situazione dei marescialli maggiori con carica speciale. Conclude auspicando l'approvazione del provvedimento.

Successivamente la Commissione approva la proposta del Relatore di scegliere come testo base il disegno di legge n. 3142 e di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta in attesa del parere della V Commissione bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE:

LENOCI: « Modifica alla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico » (1194).

Il Relatore Fornale illustra il provvedimento che tende a colmare una lacuna nella legge 16 agosto 1962, n. 1303, là dove essa stabilisce i periodi minimi di attribuzioni specifiche previste dall'articolo 38 della legge sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, nel senso di rendere valutabile, nella parte relativa ai tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione, il periodo di tre anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989.

Intervengono il deputato Buffone il quale fa voti perché il Governo ponga allo studio il problema della riorganizzazione dei corsi va-

lutativi del Corpo di Commissariato ed amministrazione, ricordando che sono stati soppressi i corsi valutativi per gli ufficiali delle armi combattenti e il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga, il quale assicura che riferirà al Ministro la proposta sopra formulata.

Successivamente la proposta di legge n. 1194, constando di articolo unico, per il quale non erano stati presentati emendamenti, è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (1198).

Il Relatore De Meo puntualizza lo stato della discussione del provvedimento, osservando che nella Commissione si è profilato un orientamento unanime favorevole alla approvazione della proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga dichiara che il Governo mantiene l'avviso contrario al progetto per esigenze di ordine generale relative al funzionamento del meccanismo dell'avanzamento e perché nel 1964 dei 16 posti disponibili ben 7 sono stati coperti da ufficiali ex specialisti.

Il Relatore De Meo lusinga la gravità della penuria di specialisti e dichiara di non comprendere le ragioni per le quali si intende bloccare per ben venti anni gli attuali ufficiali specialisti nel grado di capitano.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga comunica di non essere in grado né, comunque, di avere il potere di modificare l'orientamento già espresso, ma assicura che riferirà al Ministro in merito all'atteggiamento della Commissione.

Intervengono nella discussione i deputati: Leone Raffaele, il quale chiede esplicitamente un chiarimento nei rapporti tra la Commissione ed il Ministro della difesa, in quanto non è possibile ulteriormente procedere nel lavoro legislativo senza uno stretto coordinamento tra la branca esecutiva e quella legislativa; Boldrini, il quale considera la odierna *impasse* uno degli aspetti della delicata situazione esistente nei rapporti tra il potere legislativo e quello esecutivo nel settore della difesa, a causa della legge delega, della carenza assoluta di coordinamento nel lavoro legislativo, del continuo rinvio ad istanze tecniche. Successivamente il Presidente rinvia il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

BADINI CONFALONIERI: « Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente » (288);

JOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (414).

Il Relatore Sinesio presenta un nuovo testo, in base al quale la pensione degli ufficiali maestri di scherma dell'Esercito provenienti dalla categoria dei sottufficiali e dei loro aventi causa, è riliquidata, ove risulti più favorevole, in relazione allo stipendio inerente al grado massimo raggiunto in detta categoria, determinato in relazione ai servizi prestati anche da ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga dichiara che il Governo è favorevole al nuovo testo presentato dal Relatore. Il Presidente comunica che, stante l'orientamento di massima favorevole al nuovo testo e l'avviso espresso dal Governo, il testo stesso sarà inviato alla V Commissione per il prescritto parere.

La Commissione delibera, pertanto, di rinviare il seguito della discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Gui e i Sottosegretari di Stato, Badaloni Maria e Romita.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROSSI PAOLO: « Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare » (2815).

La Commissione inizia la discussione in sede legislativa del provvedimento, del quale il relatore Giuseppe Reale, richiamandosi alla

relazione da lui già svolta in sede referente nella seduta del 13 maggio 1966, raccomanda l'approvazione, illustrandone i motivi di urgenza.

Il deputato Valitutti propone di sospendere, invece, la discussione del progetto di legge allo scopo di approfondire i problemi di fondo che esso implica. Dopo un intervento del deputato Buzzi, la Commissione respinge la proposta del deputato Valitutti.

Intervengono quindi i deputati Levi Arian, che dichiarandosi contraria alla proposta Rossi, ne sottolinea l'inopportunità dal punto di vista pedagogico, Codignola, il quale afferma che la proposta stessa da un lato contrasta con l'intento sociale che informa la prescritta durata di otto anni della scuola dell'obbligo e dall'altro incoraggia l'isolamento aristocratico dei fanciulli superdotati, e Valitutti, che sottolinea come il provvedimento finisca per incidere, benché inconsapevole, sugli stessi principi generali dell'istruzione elementare.

Dopo che il Sottosegretario Badaloni ha espresso il parere favorevole sulla sostanza della proposta di legge, e dopo una breve replica del Relatore, la Commissione passa all'esame degli articoli.

Dopo interventi dei deputati Codignola, Loperfido, Valitutti, Magri, Buzzi e Levi Arian, nonché del relatore Reale Giuseppe e del Sottosegretario Badaloni, l'articolo 1 viene approvato con un emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, concernente la frequenza alla prima classe elementare, a titolo di uditori, dei fanciulli che non abbiano compiuta l'età prescritta dalle disposizioni in vigore.

Dopo un intervento del deputato Seroni, il quale dichiara che il suo gruppo, ove non si trovassero adeguate soluzioni ai problemi di fondo toccati dalla proposta Rossi, si vedrebbe costretto a presentare una formale richiesta di rimessione del provvedimento all'Assemblea, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le università e gli istituti di istruzione universitaria » (*Approvato dal Senato*) (3109).

Il relatore Magri, ricordato brevemente l'iter del disegno di legge, ne illustra la portata e le finalità, soffermandosi, in particolare, sulla funzione del professore aggregato, sui suoi compiti, sulla sua posizione giu-

ridica ed economica, nonché sulle modalità, previste dal progetto di legge governativo, per le nomine e per l'assegnazione dei posti alle facoltà richiedenti. Conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Aperta la discussione generale interviene il deputato Valitutti il quale afferma che, malgrado il lodevole sforzo che il disegno di legge rappresenta, esso non riesce a delineare con contorni netti la figura del professore aggregato. Critiche specifiche rivolge poi al sistema delle condizioni di ammissione al concorso, prevista dall'articolo 5, ritenendo decisivo e sufficiente solo l'accertamento della validità scientifica della produzione del candidato indipendentemente dal titolo di studio. Da sottoporre ad approfondito esame giudica anche le disposizioni che riguardano i poteri del Ministro nell'assegnazione dei posti di aggregato e quelle che riguardano l'istituto dell'idoneità, mentre del tutto inaccettabile appare la norma che fissa al raggiungimento del sessantacinquesimo anno il limite massimo per il collocamento a riposo.

Il deputato Berlinguer Luigi rammenta che da tempo il suo Gruppo ha assunto iniziative per la istituzione del ruolo dei professori aggregati che risponde ad una esigenza che si inquadra all'interno della riforma universitaria. Proprio perciò, tuttavia, la istituzione di questo nuovo ruolo non va considerata come soluzione dell'altro, e ben diverso problema dell'aumento del numero dei professori ordinari e degli assistenti. L'istituto dell'aggregato si giudica in vista della necessità di dare posto ai giovani ricercatori che si dedicano a discipline nuove e d'avanguardia e come mezzo idoneo a promuovere la ricerca di gruppo. Il ruolo degli aggregati dovrebbe, inoltre, recare un contributo positivo alla democratizzazione anche strutturale dell'Università. Passando ad esaminare, quindi, taluni degli aspetti più specifici del disegno di legge, rivolge critiche in particolare all'articolo 2, che prevede la possibilità che la Facoltà modifichi senza il consenso dell'aggregato i compiti inizialmente attribuitigli, all'articolo 3, che limita ingiustificatamente la rappresentanza degli aggregati in seno al Consiglio di facoltà e all'articolo 5, che pone inutili condizioni restrittive per la ammissione al concorso di professore aggregato.

Pur richiamando l'attenzione della Commissione sulla opportunità di introdurre alcune modifiche nel disegno di legge a questo si dichiara sostanzialmente favorevole il de-

putato Codignola. Si augura che il ruolo dei professori aggregati valga ad eliminare la categoria dei professori incaricati. Circa la ripartizione dei posti fra le varie facoltà, ritiene che essa debba venire disciplinata con la predeterminazione legislativa di criteri oggettivi e per quanto possibile certi. Chiariamenti, a questo avviso, esige il concetto di « affinità » di materia, la quale dovrebbe venire precisata come la risultante di un processo di specializzazione all'interno di una disciplina generale. Modifiche suggerisce anche per quanto riguarda le condizioni di ammissione al concorso (nel senso di stabilire per i ternati e per i liberi docenti, concorsi per i soli titoli), la composizione della commissione giudicatrice (alla quale dovrebbe fare parte un rappresentante della facoltà che ha richiesto l'apertura del concorso) e l'articolo 10 (a riguardo della età per il collocamento a riposo). Del tutto contrario, infine, si dichiara all'articolo 13.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

Il Presidente Alessandrini annuncia che con una lettera in data 1° giugno 1966 il Presidente della Camera gli ha comunicato di aver preso atto della deliberazione assunta dalla Commissione di tenere indagini conoscitive a norma dell'articolo 38, quinto comma, del Regolamento e di restare in attesa di conoscere il relativo programma che dovrà essere preventivamente concordato con il Ministro dei lavori pubblici. Invita, quindi, ciascun gruppo a designare un proprio rappresentante che partecipi ai prossimi incontri con il Ministro dei lavori pubblici per definire tale programma.

Sulle dichiarazioni del Presidente intervengono i deputati: Ripamonti, che ritiene non strettamente necessaria una intesa preventiva sul programma di indagini con il Ministro dei lavori pubblici, e De Pasquale, che concorda con quanto affermato dal deputato Ripamonti, pur rilevando la necessità di predisporre un programma dei lavori.

Il Presidente Alessandrini chiarisce il significato in cui deve essere inteso il quinto comma dell'articolo 38 del Regolamento, sottolineando l'intrinseca novità rappresentata dalle indagini conoscitive che la Commissione ha deliberato di effettuare.

Intervengono i deputati: Busetto, che ricorda alcuni precedenti in materia e rileva l'importanza delle scelte che saranno assunte circa le procedure relative alle indagini conoscitive in questione, in quanto esse potranno a loro volta costituire dei precedenti; Baroni, che sottolinea l'opportunità di non affrontare questioni di principio, ma di procedere speditamente ricercando le soluzioni che si presentino di più agevole realizzazione, salvo tornare a discutere sui principi generali qualora se ne manifesti la necessità, e Ripamonti, che ribadisce la necessità di predisporre un programma non assolutamente rigido, ma che nel corso dei lavori possa essere eventualmente modificato ed ampliato.

Il Presidente Alessandrini assicura che l'esito dei colloqui che interverranno con il Ministro dei lavori pubblici verrà da lui comunicato a suo tempo alla Commissione e che provvederà ad informare il Presidente della Camera delle opinioni espresse dai deputati intervenuti nel dibattito.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457) — (*Parere alla V Commissione*).

Il deputato Carra, proseguendo nello svolgimento della relazione sul disegno di legge, dichiara di ritenere idoneo il ricorso ad apposita legge per l'approvazione del piano di sviluppo economico, pur rilevando che un dibattito in proposito esulerebbe dalla specifica competenza della Commissione. Passa quindi all'esame dei modi e dei mezzi dell'azione programmatica e si sofferma sul problema della partecipazione del Parlamento a tale azione, rilevando che, anche in base a quanto è dato di conoscere circa le procedure di approvazione e di esecuzione del programma, risulta demandata al Parlamento stesso l'approvazione delle finalità generali e degli obiettivi quinquennali del quadro della politica economica, finanziaria e sociale e delle leggi di programma. Pur ritenendo accettabile, sotto il profilo costituzionale, tale impostazione, ritiene tuttavia che il Parlamento debba adeguarsi alle nuove esigenze, tra l'al-

tro creando una speciale Giunta per la programmazione che esprima un preliminare giudizio di compatibilità dei progetti di legge con le finalità e le direttive del piano, mentre dichiara non accettabile la tesi di considerare vincolante per il Parlamento stesso l'indicazione di dettaglio delle leggi da emanarsi illustrate in alcuni punti del programma.

Affrontando poi i problemi dell'assetto territoriale, afferma che l'azione economica e quella urbanistica sono due momenti di un impegno pubblico che debbono integrarsi, tendendosi al superamento degli squilibri settoriali, territoriali e sociali, e rileva che la corretta indicazione dei problemi operata nel programma per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse non appare sorretta da una sufficiente chiarezza circa le scelte prioritarie e le aree e di settori dell'intervento pubblico. Si sofferma poi sui problemi relativi alle procedure di approvazione e di esecuzione del programma e rileva che nel preannunciato disegno di legge in materia viene prefigurato un piano quinquennale non esattamente coincidente con quello in esame per quanto attiene alla organizzazione, agli strumenti operativi, alle procedure di elaborazione, formulazione ed approvazione del piano, all'articolazione territoriale degli interventi ed alla indicazione dei centri decisionali, mentre si riscontra una identità quanto alle finalità generali, scelte come obiettivi permanenti cui coordinare l'attività pubblica e privata.

Sottolineata la necessità di procedere alla formazione di piani territoriali per consentire al programma regionale di sviluppo economico di tradursi in nuove strutture territoriali, rileva, che i comitati per i piani territoriali di coordinamento previsti dalla legge urbanistica vigente non hanno una composizione che garantisca la validità delle scelte in rapporto alla effettiva rappresentanza democratica delle esigenze locali, mentre i comitati regionali per la programmazione economica non hanno una autonoma capacità decisionale; rileva in proposito la necessità di valorizzare l'apporto e la collaborazione degli enti locali.

Ritenute inaccettabili, se intese come vincolo per il Parlamento, le indicazioni contenute all'articolo 8 del capitolo XVII del programma e rilevato che il Governo appare oggi su posizioni diverse da quelle indicate nell'articolo stesso, propone la soppressione di esso ed afferma che l'emanazione di una nuova legge urbanistica condiziona una pos-

sibilità di condurre una politica organica ed efficiente di intervento pubblico, ai fini di un nuovo assetto territoriale, la ripresa dell'attività edilizia privata, l'efficacia degli investimenti pubblici per impieghi sociali e la predisposizione di piani urbanistici regionali, come strumenti operativi del piano urbanistico nazionale.

Fornisce quindi dati circa l'applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, ricorda gli sforzi compiuti dal Ministero dei lavori pubblici in tal senso, afferma che tra i risultati di maggior rilievo della legge stessa è da annoverarsi quello di aver creato un'ampia diffusione della cultura urbanistica e sottolinea che la efficacia degli strumenti operativi nel settore urbanistico è sempre condizionata dalle disponibilità finanziarie degli enti cui è demandato di avvalersi degli strumenti stessi: ciò postula anche la ricerca di una diversa soluzione in ordine al finanziamento delle opere da eseguirsi con il contributo dello Stato, ricorrendo tra l'altro ad una selezione del credito ed assicurando il finanziamento in questione al momento della concessione del contributo.

Sottolineata l'importanza dell'intervento pubblico nel settore delle opere idrauliche, anche in relazione alle concessioni esistenti fra la realizzazione di tali opere e gli insediamenti industriali, agricoli ed abitativi nel territorio, afferma che la programmazione deve significare avvio alla realizzazione di un livello minimo comune di infrastrutture e di servizi, pianificando lo sviluppo delle regioni geografiche, e che deve essere conservata al Ministero dei lavori pubblici ed ai suoi organi periferici una competenza tecnico-esecutiva in materia, in collaborazione con gli altri ministeri interessati: si rende anche necessario, in attesa della pianificazione territoriale nazionale e della effettiva ed operante potestà di pianificazione urbanistica delle regioni, il ricorso a criteri obiettivi di valutazione delle esigenze esistenti per le grandi infrastrutture, con la conseguente formazione di programmi di intervento.

Illustra quindi la situazione in atto per quanto concerne la realizzazione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, rileva gli effetti positivi scaturiti dall'applicazione della legge 13 maggio 1965, n. 431, ed afferma che l'esperienza conseguita in tal senso potrà consentire l'adozione di nuove norme in materia di esecuzione di opere pubbliche, procedendo contemporaneamente ad una ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici ed in particolare ad una

revisione degli organici e delle carriere del personale dipendente.

Conclude proponendo che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge, ritenendo che perplessità e riserve circa il suo contenuto possano essere superate nel corso del dibattito.

Il deputato Todros, dopo aver rilevato che il processo di pianificazione rende indispensabile la conoscenza da parte del Parlamento degli studi effettuati e delle ricerche svolte relativamente alla situazione sulla quale si intende operare e che nella legislazione vigente sono previsti diversi criteri di determinazione dell'indennizzo per le espropriazioni per pubblica utilità, introducendosi quindi un'esigenza di razionalizzazione in materia, sottolinea la necessità di eliminare le cause che hanno determinato gli squilibri esistenti nell'assetto del territorio e di correggere le distorsioni verificatesi nel processo di sviluppo economico: il programma economico in esame non consentirà però la eliminazione di tali cause principalmente in quanto viene mantenuto in essere l'attuale rapporto tra produzione ed accumulazione capitalistica del reddito, non introducendo quelle modificazioni in senso democratico al processo di sviluppo che si rendono necessarie e consentendo invece ai privati proprietari di perseguire finalità particolaristiche e di continuare a godere della rendita urbana parasitaria.

In questo quadro il problema dell'abitazione non viene visto, come dovrebbe, sotto la prospettiva di un servizio sociale da fornire ai cittadini, e della organizzazione della città, ma unicamente sotto il profilo dell'acquisizione della proprietà dell'abitazione, che rappresenta invece ai fini della programmazione un aspetto secondario del problema stesso.

Afferma quindi che, contrariamente alla previsione contenuta nel programma di un riordinamento dello sviluppo urbanistico, occorre addivenire ad una completa trasformazione del processo di sviluppo in atto, definendo le diverse scale di intervento, in una prospettiva della città-regione che contrasta decisamente con la politica fin qui seguita di congestione degli esistenti poli di sviluppo, e della creazione di nuovi poli per le aree depresse, da considerarsi come errati elementi di anticipazione della futura disciplina dell'assetto del territorio.

Riafferma quindi l'esigenza di sostituire il regime privatistico con quello pubblicistico dei suoli urbani, anche al fine di rendere i

proprietari delle aree indifferenti alle prescrizioni dei piani regolatori, rileva che il programma lascia seri dubbi circa il futuro ricorso all'esproprio generalizzato dei suoli edificabili e sottolinea l'importanza del ricorso allo strumento del diritto di superficie ai fini della eliminazione non solo della rendita parassitaria fondiaria, ma anche di quella immobiliare. Osserva altresì che sono troppo numerosi gli esoneri dell'esproprio previsti nel piano.

Insiste poi sull'esigenza di collegare la realizzazione degli insediamenti industriali ed abitativi alle previsioni dei piani urbanistici, togliendo ai privati la possibilità di conseguire nuovi profitti speculativi. Contesta le indicazioni contenute nel programma circa la disciplina urbanistica per il periodo transitorio in quanto le numerose deroghe previste contrastano con la possibilità stessa di condurre una politica di piano e conclude formulando una serie di critiche in ordine ai criteri stabiliti nel piano a proposito della futura legislazione regionale in materia urbanistica.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* SAMMARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena.

PROPOSTA DI LEGGE:

VERONESI ed altri: « Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio » (2724).

La discussione è rinviata ad altra seduta per assenza del Relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,35.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente* SAMMARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'aviazione civile, Florena.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di premi eccezionali agli assuntori, agli incaricati dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ai loro coadiutori, nonché al personale utilizzato sul-

le navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato » (2904).

Su proposta del Relatore Colasanto, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere il passaggio in sede legislativa del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

Il deputato Macchiavelli, Relatore per il settore della marina mercantile, riassume innanzitutto gli obiettivi che, per le attività marittime, il programma di interventi mira ad ottenere: *a*) per i trasporti marittimi, una riduzione progressiva del *deficit* della bilancia dei noli e un aumento dell'offerta di navigabilità per il cabotaggio; *b*) per la pesca, la compressione del *deficit* della bilancia ittica, *c*) per i porti, lo sviluppo degli scali marittimi italiani nei confronti di quelli europei, particolarmente comunitari, nonché il coordinamento con gli altri sistemi di trasporti terrestri ed aerei.

In ordine a tali obiettivi, egli, dopo aver fatto un quadro della situazione cantieristica mondiale, sottolinea la necessità di una razionalizzazione dell'industria nazionale del settore, per renderla competitiva almeno nell'ambito del mercato comune e con il fermo obiettivo di non ridurre la capacità produttiva globale. Sostiene che, in ogni caso, la politica di programmazione costituisce una garanzia, nel senso che, ogni riduzione eventuale di unità lavorative a seguito dell'ammmodernamento tecnologico di una azienda in espansione produttiva, porta, come conseguenza, una maggiore occupazione nelle aziende complementari.

Trattando dei problemi relativi alla flotta nazionale, il Relatore mette in rilievo come la necessità di sviluppo della medesima discenda dall'incremento del traffico mondiale, nazionale e di cabotaggio. I problemi affrontati dalla programmazione si riassumono, secondo il Relatore, in un potenziamento progressivo della nostra flotta mercantile per mantenerne almeno la posizione nel quadro mondiale, in uno svecchiamento del naviglio attuale, nella scelta delle direttrici di sviluppo verso i mercati tradizionali e quelli in via di espansione ed, infine, nella lotta alle « bandiere-ombra » che falsano la concorrenza nel trasporto marittimo. In questo quadro, l'onorevole Macchiavelli evidenzia l'importanza strumentale, nella programmazione, della flotta P.I.N., indicando anche lacune ed esigenze di riordinamento del settore.

Dopo aver accennato alla necessità della riforma del Registro navale, il Relatore pone in particolare evidenza quella parte del programma relativa al coordinamento dei trasporti, per l'importanza che esso riveste per l'economia generale del Paese. Oltre al condizionamento determinato, per la produttività degli scali marittimi, da un insufficiente coordinamento tra gli interventi nel settore dei trasporti terrestri e quelli nel settore dei trasporti marittimi, pone in risalto la funzione che, nello sviluppo ipotizzato dal piano, riveste il settore dei trasporti aerei di interesse nazionale e regionale in correlazione alle grandi città, soprattutto se poste sul mare.

Nel settore delle attività della pesca, gli interventi programmati devono assumere rilievo in ordine, soprattutto, al problema della pesca oceanica, ai problemi della ricerca intesa come fattore promozionale della produttività del settore e al coordinamento delle attrezzature e degli impianti a terra.

Circa i porti, l'onorevole Macchiavelli fa presente che la politica di programmazione affronta finalmente, in un quadro unitario, la soluzione delle esigenze di potenziamento e di ammodernamento imposte dai traffici e dalle nuove tecnologie. Egli, facendo riferimento all'azione proposta dal piano, che prevede un investimento di 260 miliardi nel quinquennio, sottolinea due esigenze: quella di una ripartizione degli investimenti sulla base di obiettive linee di sviluppo, con rinuncia ai municipalismi e quella di una accelerazione degli investimenti già previsti, realizzando le opere portuali più urgenti, in relazione ai tempi tecnici nonché allo sviluppo tecnologico dei traffici.

Per quanto si riferisce al delicato problema dei porti industriali, l'onorevole Macchiavelli riafferma la necessità di una riforma del codice della navigazione, con il riordinamento dei servizi e del lavoro portuale, che nel passato sono stati motivo di serie preoccupazioni politiche e di gravi contrasti sociali: le nuove norme dovranno riconoscere la validità delle autonomie funzionali solo ed esclusivamente laddove si dimostri la esistenza di un vantaggio per la collettività, in una visione globale del problema, salvo, comunque, il principio del carattere pubblicistico dei porti; di conseguenza, egli riafferma il criterio della eccezionalità nel rilascio di eventuali autonomie funzionali.

Il Relatore conclude affrontando il problema del lavoro e della sua specializzazione, tanto più necessaria con le nuove tecniche introdotte dall'armamento e dall'automazione,

e pone il problema, non solo della riforma delle scuole nautiche, ma anche della istituzione di corsi di aggiornamento e di specializzazione, sia per gli stati maggiori che per l'equipaggio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457) (*Parere alla V Commissione*).

Il Presidente fa presente che il Relatore Scarascia Mugnozza, il quale ha svolto la relazione nelle precedenti sedute, ha predisposto una nota introduttiva per il parere, che è stata portata a conoscenza dei membri della Commissione. Auspica quindi un impegno di lavoro che permetta di dare al più presto il parere alla Commissione Bilancio.

Il deputato Chiaromonte, dopo aver deplorato il ritardo col quale il programma giunge all'esame della Camera, mentre alcune leggi che avrebbero dovuto essere da esso inquadrate sono state predisposte in via autonoma (ad esempio, la legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e il provvedimento del secondo Piano Verde in discussione al Senato), segnala la difficoltà di individuare l'oggetto di questa legge di piano, la quale, a suo parere, approva semplici ragionamenti di politica economica, non già vere scelte politiche; per il che sarebbe stata sufficiente una mozione.

Afferma quindi di concordare sulle finalità che il programma si propone (eliminare gli squilibri zionali e settoriali), ma chiede che si fissi quale ulteriore finalità quella di ridurre gli squilibri sociali, massimizzando i redditi da lavoro.

Concorda col Relatore nell'indicare la necessità di collegare il programma e la politica comunitaria, ma ribadisce l'essenziale nesso che deve intercorrere anche tra programma e

il resto del mondo in rapporto alla politica economica e agricola in particolare (rapporti con i paesi socialisti; con i paesi del terzo mondo, ecc.).

Segnala quindi tre gruppi di questioni: 1) il primo riguarda l'attendibilità dei dati quantitativi che sono inseriti nel programma. Dopo essersi chiesto da quale base si sia partiti per formulare tali dati, che a suo giudizio sembrano quasi dei numeri a lotto, fa presente che alle previsioni quantitative non corrispondono politiche che rendano realistiche tali previsioni. È assente cioè, in particolare, il punto di saldatura tra i risultati del passato e previsioni future. Si chiede pertanto se le previsioni di incremento produttivo saranno adeguati alla domanda interna ed estera, se gli stanziamenti previsti riusciranno a ricondurre l'esodo nei limiti fisiologici delle 700 mila unità previste dal Piano e se comunque essi saranno sufficienti.

2) Il secondo gruppo di questioni riguarda la qualità delle scelte operate nel programma. A suo parere, leggendo il programma sembra che in Italia non esista un problema fondiario e contrattuale in agricoltura. Ed invece il peso parassitario della rendita in agricoltura è tuttora alto, specie nel Mezzogiorno ove continuano a prosperare rapporti contrattuali « feudali ». Occorre perciò, a suo giudizio, esprimere il parere che una politica di programmazione in agricoltura passa attraverso una profonda trasformazione fondiaria ed una preferenza per l'azienda contadina.

3) Il terzo punto riguarda la strumentazione del programma, nella quale sembrano quasi inutilizzabili i piani zionali, gli enti di sviluppo, le Regioni, di cui occorre ribadire l'insostituibile ruolo per una vera e democratica programmazione.

Il deputato Truzzi dichiara preliminarmente che o dalla programmazione deriva una agricoltura irrobustita e consolidata ovvero tutta la programmazione verrà compromessa. È dallo sviluppo della agricoltura che discende lo sviluppo globale della nostra economia.

Afferma perciò che innanzi tutto la Commissione dovrà esprimere il suo parere favorevole alla programmazione e alle sue finalità di riequilibrio settoriale e zonale, ma dichiara anche che occorre modificare o approfondire alcuni punti.

Ribadito che il programma, specie in agricoltura, contrariamente ad esperienze pianificatorie di tipo collettivistico, deve, tenendo conto della realtà italiana, incentrarsi perciò

sul fattore uomo, sul contadino, ossia su coloro che, rimanendo sui campi, hanno dato e danno il più effettivo contributo allo sviluppo agricolo del Paese, sottolinea che occorre lasciare ai produttori un'autonomia che non va mortificata, ma rispettata dal programma che deve tendere a dettare orientamenti ed a fissare incentivi e mezzi in tale direzione.

Dichiara quindi che i tassi di incremento previsti nel programma vanno rivisti, in quanto i settori zootecnico e ortofrutticolo hanno limiti obiettivi di espansione, specie in rapporto alla conformazione territoriale del nostro Paese, nel quale va valorizzata la collina e la montagna e vanno, a suo giudizio, potenziate alcune colture, come quelle della barbabietola e delle foraggere.

Riafferma anch'egli la necessità di tener conto, più di quanto non faccia il programma, degli impegni comunitari e concorda sul ruolo delle Regioni, dei piani zionali e degli Enti di sviluppo, ma sottolinea il gravissimo rischio di una sovrapposizione e di uno sordinamento che potrebbe in definitiva disorientare i produttori.

Sottolinea poi in particolare il problema del reddito agricolo e del suo miglioramento perché sia avvicinato a quello degli altri settori, affermando che bisogna fissare direttive più chiare, tendenti: 1) a risolvere il problema della casa e dei servizi civili nelle campagne; 2) a diffondere la meccanizzazione; 3) a realizzare equi prezzi per i prodotti agricoli, colpendo decisamente l'intermediazione (onde il ruolo delle associazioni fra produttori a tal fine) e creando le attrezzature necessarie per la conservazione e il collocamento dei prodotti.

Tra questi problemi è necessario, a suo giudizio, realizzare compensazioni più massicce a favore dell'agricoltura (e l'esempio tedesco e inglese ci dimostrano di quali entità siano gli stanziamenti in favore dell'agricoltura). Tra tali azioni compensative vi è quella che deve incidere attraverso il settore previdenziale e assistenziale (aumento degli assegni familiari, miglioramento dell'assistenza malattia, ecc.) sul reddito agricolo.

Afferma quindi che, pur riconoscendo lo sforzo delle imprese di altro tipo, va accordata la preferenza all'azienda coltivatrice, per la quale in particolare deve essere spalancata la porta del credito agrario attraverso una sua razionale riforma.

Auspica infine che non si seminino illusioni tra i contadini, ma che si programmino coraggiosamente poche cose, ma chiare, nel-

l'interesse dell'economia del paese e dell'agricoltura in particolare.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Malfatti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee generali del Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457) — (*Parere alla V Commissione*).

Il deputato Biaggi Francantonio esprime le riserve del gruppo liberale sull'impostazione generale del disegno di legge, concernente il programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970, che esprime un tipo di programmazione tendenzialmente rigida e sembra dare al Governo un'ampia delega a legiferare in una materia economica. Rileva che si è voluto giustificare lo strumento adottato, richiamandosi ai modelli francese e belga, che però traggono origine da sistemi giuridici e costituzionali diversi dal nostro.

Osservato che potrebbe esserci un generale accordo sui fini da raggiungere, fa presente che mancano però concrete e attendibili indicazioni circa i motivi di alcune scelte, mentre gran parte dei dati e delle previsioni si può già considerare superata, per cui occorre procedere ad un aggiornamento.

In particolare richiama l'attenzione: sulle previsioni fatte riguardo agli investimenti industriali nel quinquennio, che ritiene poco realistici, data la depressione degli investimenti azionari, determinata da una crisi di fiducia; sulla necessità di prevedere provvedimenti che facilitino il credito alle esportazioni e la ricerca scientifica operativa, indispensabile per migliorare le tecniche produttive; sui problemi dell'industria tessile, che ha necessità di interventi finanziari, anche su un piano di tassi accelerati di ammortamento; sulla esigenza di facilitare, in certi settori, le concentrazioni e fusioni di aziende, per consentire una produzione concorrenziale; e, infine, sull'opportunità di regolamen-

tare in modo organico il settore della piccola industria e dell'artigianato.

Conclude esprimendo avviso contrario all'attuale documento della programmazione, che dovrebbe essere impostato con criterio più elastico e aggiornabile con facilità in relazione alle esigenze economiche, sociali e politiche.

Il deputato Tempia Valenta si sofferma in particolare sui rapporti tra la programmazione generale e le necessità particolari del settore tessile, ove la tendenza del padronato è quella di aumentare la produttività a spese dei lavoratori, che vengono oppressi da carichi di lavoro sempre crescenti, e di evadere qualsiasi controllo attraverso la politica degli autofinanziamenti. Di fronte a tale situazione ritiene che il Governo segua una linea incerta, di cui è espressione il disegno di legge n. 2601 sulla ristrutturazione dell'industria tessile, con il quale si rinunciarebbe a qualsiasi controllo degli investimenti produttivi e si coprirebbe la tendenza delle aziende a drastiche riduzioni della manodopera.

Da ciò deriva un rafforzamento degli interessi monopolistici, al quale occorre contrapporre l'intervento delle aziende a partecipazione statale e l'istituzione dell'Ente tessile per una programmazione coordinata di tutto il settore.

Il deputato Merenda ritiene che il programma quinquennale debba tener conto maggiormente delle esigenze e delle prospettive del settore artigianale, che raccoglie oltre un milione di imprese con 2 milioni e mezzo di addetti. Tale settore, che rappresenta un prezioso vivaio di capacità imprenditoriale e di addestramento professionale, richiede un piano organico di intervento, articolato nel senso di agevolare le attività consortili e cooperative, i finanziamenti a medio termine, per i quali sono insufficienti le disponibilità del fondo della Cassa per il credito delle imprese artigiane, il credito di esercizio, l'assistenza tecnica e commerciale, una politica energetica a tariffe agevolate. Particolari provvedimenti dovrebbero essere previsti, inoltre, per favorire le esportazioni, alle quali l'artigianato ha contribuito nel 1965 per 500 miliardi.

Il deputato Merenda passa poi a prospettare alcuni problemi del settore commerciale, che dà occupazione ad un ottavo delle forze di lavoro, e concernenti l'inflazione delle licenze, la bassezza del reddito medio, l'incidenza dei costi sui prezzi di consumo. Fa presente che è necessario favorire le iniziative

di collaborazione e avviare un processo di razionalizzazione e di ammodernamento del settore.

Il deputato Cataldo si sofferma in particolare sul tema degli squilibri tra l'Italia centro-settentrionale e quella meridionale, nonché sui rapporti tra la programmazione generale e quella già tentata settorialmente dalla Cassa per il mezzogiorno, che però non ha dato positivi risultati, dato che nel quindicennio della sua attività il divario tra nord e sud è aumentato, anziché diminuito.

In proposito critica la politica dei poli di sviluppo, che, mentre non ha dato i risultati che localmente si sperava di realizzare, come a Taranto e nella Valle del Basento, crea ulteriori squilibri territoriali. Sollecita, pertanto, un diverso indirizzo che si fondi su un più decisivo intervento delle Partecipazioni statali e su un più stretto coordinamento tra attività agricole e industriali. Pertanto, fa presente che il gruppo comunista esprimerà parere contrario al disegno di legge.

Dopo interventi interlocutori dei deputati Alesi e Biaggi Nullo, il Presidente Giolitti dichiara chiusa la discussione e rinvia all'indomani la replica del relatore e del Governo e la deliberazione sul parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

« Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 » (3215).

Su proposta del Presidente Giolitti, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il deferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Giovedì 16 giugno, ore 18.

Esame delle proposte di modificazioni al regolamento riguardanti la Giunta delle autorizzazioni a procedere in giudizio.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 16 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Carcaterra.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 16 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (2243) — Relatori: Valiante e Fortuna — (*Parere della I e della V Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

Senatori COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3089);

TRUZZI ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, prestazioni fondiari perpetue e loro affrancazione (98);

ZINCONI: Modificazione della legge 25 febbraio 1963, n. 327 contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (781);

MICELI ed altri: Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle Isole, nel Lazio (908);

VILLANI ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiari perpetue e loro affrancazione (1070);

Senatori SCHIETROMA e VIGLIANESI: Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (*Approvato dal Senato*) (1339);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere alla XI Commissione*).

Giovedì 16 giugno, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono (1489) — Relatore: Dell'Andro.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Giovedì 16 giugno, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 (2457) — (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*); — Relatori: Curti Aurelio e De Pascalis; Relatore per le partecipazioni statali: Bianchi Gerardo.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3142);

FODERARO ed altri: Norme sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo guardia di finanza (776) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*);

— Relatore: Lezzi.

Parere sui disegni di legge:

Norme del personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3123) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Lezzi;

Proroga e aumento del contributo annuo alla Società nazionale « Dante Alighieri » con sede in Roma (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3148) — (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Anderlini.

Parere sulla proposta di legge:

Senatore TRABUCCHI ed altri: Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 (*Approvata dal Senato*) (3215) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Curti Aurelio.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 16 giugno, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Scricciolo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 16 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Carra.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 16 giugno, ore 9,30

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatori: Mancini Antonio, *per i trasporti e l'aviazione civile*; Macchiavelli, *per la marina mercantile*; De Capua, *per le poste e le telecomunicazioni*.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 16 giugno, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Scarascia Mugnozza.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (275) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della XII Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: Norme in materia di infiteusi e prestazioni fondiari perpetue (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3089) — (*Parere della IV Commissione*);

TRUZZI ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici prestazioni fondiari perpetue e loro affrancazione (98) — (*Parere della IV Commissione*);

MICELI ed altri: Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori ineditati, delle terre condotte con i contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle isole, nel Lazio (908) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

VILLANI ed altri: Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiari perpetue e loro affrancazione (1070) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

Senatori SCHIETROMA e VIGLIANESI: Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (*Approvato dal Senato*) (1339) — (*Parere della IV Commissione*);

ZINCONE: Modificazioni della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio (781) — (*Parere della IV Commissione*);

— Relatore: Mengozzi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 16 giugno, ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatori: Biaggi Nullo, per l'industria; Baldani Guerra, per il commercio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 16 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo

economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Sabatini.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 16 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: De Maria.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle 22,30.